



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-234/15
(pubblicazione per estratto)

Systema Teknolotzis AE - Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis
contro
Commissione europea

«Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Convenzioni di sovvenzione per i progetti PlayMancer, Mobiserv e PowerUp - Articolo 299 TFUE - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Proporzionalità - Dovere di diligenza - Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 luglio 2017

1. *Ricorso di annullamento — Ricorso proposto contro una decisione puramente confermativa di una decisione precedente — Irricevibilità — Nozione di decisione confermativa*
(Artt. 263 TFUE e 272 TFUE)
2. *Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Incompetenza del giudice dell'Unione — Irricevibilità*
(Artt. 263 TFUE e 272 TFUE)
3. *Ricorso di annullamento — Ricorso proposto contro una decisione che costituisce titolo esecutivo — Decisione che può essere contestata sulla base dell'articolo 263 TFUE — Ricevibilità*
(Artt. 263 TFUE, 288 TFUE e 299 TFUE)

1. Un atto che si limiti a confermare la decisione iniziale non modifica la situazione dell'interessato e non costituisce quindi una decisione avverso la quale si può proporre un ricorso di annullamento. Un ricorso proposto avverso un atto meramente confermativo di un'altra decisione divenuta definitiva è irricevibile. Un atto è considerato meramente confermativo di una decisione precedente qualora non contenga nessun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima.

Per quanto concerne un ricorso proposto dal beneficiario di un progetto finanziato dall'Unione avverso una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE per il recupero di somme indebitamente pagate, non si può validamente sostenere che il ricorso è irricevibile per il motivo che detta decisione costituisce una decisione confermativa rispetto ai rifiuti precedenti espressi dalla Commissione di concedere agevolazioni di pagamento alla ricorrente durante l'esecuzione di un contratto concluso con tale istituzione. Infatti, a differenza di una decisione che costituisce titolo esecutivo, rifiuti del genere non implicano l'esercizio di prerogative di autorità pubblica conferite alla Commissione in qualità di autorità amministrativa e non producono effetti giuridici vincolanti che si pongono al di fuori delle relazioni contrattuali che vincolano tale istituzione e la ricorrente. Inoltre, non si può parlare di un'elusione del termine del ricorso di annullamento,

poiché i rifiuti di cui trattasi rientrano nell'ambito delle relazioni contrattuali tra la Commissione e la ricorrente e le contestazioni dinanzi al giudice dell'Unione, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dei diritti e degli obblighi contrattuali non sono soggette allo stesso termine di ricorso.

(v. punti 84, 94, 95)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 86, 87)

3. In presenza di un contratto che vincola il ricorrente ad una delle istituzioni dell'Unione, le giurisdizioni dell'Unione possono essere adite con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE soltanto se l'atto impugnato mira a produrre effetti giuridici vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale che vincola le parti e che implicano l'esercizio di pubblici poteri conferiti all'istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa.

Una decisione che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE è un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE in quanto tale decisione, in assenza di contraria menzione nel Trattato FUE, rientra nel novero di quelle previste all'articolo 288 TFUE. La fondatezza di tale decisione che costituisce titolo esecutivo può quindi essere contestata soltanto dinanzi al giudice dell'annullamento, sulla base dell'articolo 263 TFUE. Ciò vale, in particolare, quando una decisione che costituisce titolo esecutivo è stata adottata allo scopo di recuperare un credito sorto da un contratto stipulato da un'istituzione. Infatti, anche qualora un contratto di questo genere consentisse esplicitamente l'emanazione di siffatte decisioni, la natura giuridica di queste ultime rimarrebbe definita non dal contratto o dal diritto nazionale ad esso applicabile, bensì dall'articolo 299 TFUE.

(v. punti 88, 90, 91)